

 COMUNE DI PADOVA SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO	PROT. GENERALE N. 307986	REGISTRO ORDINANZE N° 796 del 22/11/06
	DATA: 22/11/06	

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità nel comparto viario comprendente le vie: Luigi Anelli, Bonaventura da Peraga, Colonnello Galliano, Colonnello De Cristoforis, Benedetto De Besi, Guido Puchetti.
ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

CONSIDERATO che:

- nel comparto viario comprendente le vie Luigi Anelli, Bonaventura da Peraga, Colonnello Galliano, Colonnello De Cristoforis, Benedetto De Besi, Guido Puchetti, si verificano, particolarmente durante le ore notturne di tutti i giorni della settimana, situazioni di circolazione e traffico stradale improprie provocate sostanzialmente dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti, che diventa causa di problemi di ordine pubblico;
- per alleviare tali problemi è opportuna la sperimentazione di una nuova disciplina del traffico mediante l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.) nel sopraccitato comparto viario, così come più avanti definito, con validità temporanea corrispondente al periodo notturno;
- l'Amministrazione Comunale con la delibera di G.C. n. 2006/0736 del 21/11/06 richiede l'istituzione sperimentale della suddetta Zona a Traffico Limitato;
- sono stati installati elementi fisici per impedire la sosta in alcuni tratti di via Anelli e di via Da Peraga;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, che prevede che i provvedimenti di istituzione di Zone a Traffico Limitato possono, in caso di urgenza, essere adottati con ordinanza del Sindaco;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Municipale in data 14/11/2006;

VISTO il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Quartiere n. 3 Est espresso con nota prot. n. 305581 del 20/11/06;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. l'istituzione del senso unico di circolazione nelle seguenti vie:
 - a) via Benedetto De Besi, con direzione di marcia da via A. Grassi a via G. Puchetti;
 - b) via Guido Puchetti, con direzione di marcia da via B. De Besi a via A. Grassi;
2. l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel comparto viario costituito dalle vie:
 - a) Luigi Anelli;
 - b) Bonaventura da Peraga;
 - c) Colonnello Galliano;
 - d) Colonnello De Cristoforis;
 - e) Benedetto De Besi;
 - f) Guido Puchetti;
 dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
3. nella Zona a Traffico Limitato così istituita, durante l'orario di vigenza della stessa, è consentito il transito alle sole categorie di veicoli di seguito descritte:

- a) veicoli dei residenti;
 - b) velocipedi;
 - c) veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
 - d) veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
 - e) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente per operazioni di servizio;
 - f) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li rendano individuabili;
 - g) veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
 - h) veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
 - i) veicoli che devono effettuare operazioni di carico/scarico merci presso le attività commerciali del comparto;
4. il controllo degli autorizzati all'accesso sarà effettuato a cura dei preposti ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., previa richiesta agli automobilisti di esibizione del documento attestante la residenza nel comparto o un'autocertificazione in cui si dichiara di recarsi a far visita ad un parente, conoscente o esercizio commerciale ed il relativo luogo;
 5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
 6. al Settore Manutenzioni del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini